

Oggetto: Piano Strutturale Intercomunale – Revoca avvio del procedimento

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2015 di approvazione dello schema di convenzione (di cui all'art. 23 della L.R. n. 65/2014) per l'esercizio associato delle funzioni della pianificazione territoriale fra i Comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano e Vicopisano

Valutati i contenuti della Convenzione, sottoscritta in data 22/04/2015, con particolare riferimento all'art. 2: *“L'esercizio associato finalizzato alla redazione del Piano Strutturale dei Comuni dell'Area Pisana avrà conclusione con l'approvazione del Piano da parte di tutti i Comuni, salvo quanto previsto dall'art. 23 della Legge Regionale o motivata rinuncia da parte di uno dei Comuni aderenti. In ogni caso la presente convenzione avrà scadenza entro tre anni dalla data di stipula, salvo provvedimento di rinnovo”*;

Vista la D.G.R.T. n. 1140 del 24/11/2015 con cui sono stati approvati gli esiti del percorso sperimentale avviato dalla Regione Toscana per incentivare e sostenere la redazione dei Piani Strutturali Intercomunali (come da precedente Decreto n. 4309 del 29/09/2015) e sono stati assegnati contributi finanziari a diversi Enti e Unioni Comuni, approvando contestualmente lo schema di Accordo per la disciplina dei rapporti fra la Regione Toscana e gli assegnatari;

Visto l'accordo sottoscritto in data 2 Dicembre 2015 fra le Amministrazioni interessate e rilevato in particolare che l'art. 6 dell'accordo stabilisce che *“L'Unione/Associazione dei Comuni dispone del finanziamento assegnato per i successivi 5 anni dall'entrata in vigore della L.R. n. 65/2014, entro i quali deve approvare il PSI pena la revoca dello stesso..... Il finanziamento è revocato qualora il soggetto beneficiario non rispetti i termini e gli obblighi previsti anche secondo quanto stabilito nel successivo decreto dirigenziale di impegno ...”*;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 19/02/2010 recante “- Avvio del procedimento del nuovo Piano Strutturale dell'Area Pisana per i comuni di Calci, Cascina, Pisa, San Giuliano Terme, Vecchiano, Vicopisano – Avvio del procedimento di variante al PTC della Provincia di Pisa per l'Area Pisana” con cui è avviato il procedimento di Formazione del Piano strutturale dell'Area Pisana e di variante allo strumento provinciale, in vigenza della LR 1/2005;

Vista la successiva Delibera della Giunta Comunale n. 61 del 26/05/2015 di Integrazione dell'Avvio del Procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 65/2014 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/2010;

Visto il PIT/PPR della Regione Toscana approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 37/2015;

Rilevato che l'atto di Avvio del Procedimento sopradescritto necessita di integrazioni e revisioni a seguito dell'approvazione del PIT/PPR e del perfezionamento degli accordi fra la Regione Toscana e il MIBACT per consentire la conformazione del PSI alla Disciplina Paesaggistica del PIT/PPR come da art. 21 della L.R. n. 65/2014 e art. 145 del D.Lgs. n. 42/04;

Vista la L.R. n. 65/2014 e s. m. e i. con particolare riferimento all'art. 94 comma 2 bis (introdotto con L.R. n. 43 in data 8 Luglio 2016) secondo cui il termine per la conclusione del procedimento di formazione del Piano Strutturale Intercomunale è stabilito in tre anni e sei mesi dall'avvio del procedimento e, nel caso di strumenti già avviati a far data dall'entrata in vigore delle modifiche introdotte con LR 8 Luglio 2016 n. 43,

Ritenuto dover precisare che ai sensi dell'art. 94 comma 2 quinquies della stessa L.R. n. 65/2014, il termine può essere prorogato di 6 mesi qualora pervenga un numero elevato di osservazioni;

Accertato pertanto che per poter usufruire della suddetta proroga occorre che entro i termini di legge sopra menzionati siano concluse le fasi di deposito e pubblicazione del piano;

Preso atto dell'approssimarsi della scadenza di tali termini e che l'ulteriore inerzia determinerebbe l'applicazione per tutti i comuni delle salvaguardie previste dall'art. 94 comma 2 ter della L.R. n. 65/2014 secondo cui:” *Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 bis e fino alla data di pubblicazione sul BURT dell'atto di approvazione del Piano Strutturale Intercomunale .. ai sensi dell'art. 23 non sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'art. 134 comma 1, lettere a), b), b.bis), f) e l)*”;

Ritenuto dover precisare che l'art. 134 della L.R. n. 65/2014 disciplina le “trasformazioni urbanistiche ed edilizie soggette a permesso a costruire o, in alternativa, a SCIA”;

Valutati inoltre i contenuti dell'art. 222 della L.R. n. 65/2014 “Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 Novembre 2014”;

Preso atto della corrispondenza recentemente intercorsa con la Direzione Urbanistica e Politiche Abitative – Settore Pianificazione del Territorio della Regione Toscana (prot. n. 34285 del 4 aprile 2019 e prot. n. 38440 del 15 aprile 2019);

Ritenuto dover precisare che il contributo finanziario assegnato in virtù della D.G.R.T. n. 1140/2015 (€ 294.890,00) e in parte liquidato (40% pari a € 99.805,60) al Comune di Pisa in qualità di Ente capofila, non è stato impegnato in quanto mai articolato/distribuito rispetto ai necessari capitoli di spesa attraverso cui poterlo rendere effettivamente erogabile.

Considerato che nonostante i diversi incontri e tentativi anche da parte della Regione Toscana di incentivare e stimolare l'iniziativa per la pianificazione di area vasta e superare le criticità che hanno di fatto determinato uno stato di perdurante inerzia e lo stallo del procedimento amministrativo

Preso atto che, rispetto a quanto sopra esposto, non sono stati predisposti gli atti tecnici necessari per addivenire alla richiesta di convocazione della Conferenza di Copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. n. 65/2014, nonostante più volte concordato e sollecitato dall'Ufficio di Piano durante gli incontri tecnici e le Conferenze di cui all'art. 3 della convenzione sottoscritta in data 22/04/2015;

Accertata pertanto la criticità della situazione soprattutto in relazione alle disposizioni dell'art. 94 comma 2 quinquies della L.R. n. 65/2014;

Considerato che con Decreto della Regione Toscana n. 4447 del 21/03/2019 è stato approvato un nuovo bando per la concessione di contributi finanziari finalizzati alla stesura e approvazione dei Piani Strutturali Intercomunali di cui agli artt. 92 e 94 della L.R. n. 65/2014 e che secondo quanto disposto all'art. 3 del suddetto bando le Amministrazioni Comuni interessate possono presentare nuova richiesta di assegnazione dei contributi previsti proponendo una diversa articolazione territoriale;

Vista la comunicazione n. 42476 del 29/04/2019, trasmessa dal Comune di Pisa agli altri comuni dell'area Pisana Comuni coinvolti nel progetto del Piano Strutturale Intercomunale;

Rilevata la diversa conformazione e articolazione territoriale e orografica degli ambiti territoriali che costituiscono l'Area Pisana così come individuata al momento dell'Avvio del Procedimento;

Visto il D. Lgs. n. 267/00 e s. m. e i.;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente della Direzione Urbanistica Edilizia privata (**Allegato A**) nel quale si attesta che la deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Ritenuto opportuno concedere al presente atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", per consentire l'adozione dei provvedimenti di competenza degli Enti interessati entro i termini di scadenza del Bando per l'assegnazione di nuovi contributi finanziari;

Delibera

1. Di approvare la narrativa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto dell'avvenuta decadenza della convenzione sottoscritta in data 22/04/2015 e avente durata stabilita in tre anni;
3. Di dare atto per le motivazioni di cui in premessa dell'impossibilità di approvare il PSI nei tempi stabiliti dalle disposizioni richiamate in narrativa visto lo stato di avanzamento dell'iter previsto dalle disposizioni vigenti rispetto alle procedure in corso e agli elaborati tecnici prodotti;
4. Di revocare pertanto la precedente Delibera del Consiglio comunale n. 4/2010 di Avvio del Procedimento di formazione del PSI, così come integrato con successiva Delibera della Giunta Comunale n. 61 del 26/05/2015 ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 65/2014 e dell'art. 23 della L.R. n. 10/2010;
5. Di dare comunicazione del presente provvedimento alla Regione Toscana e ai comuni interessati per gli adempimenti e i provvedimenti di rispettiva competenza;
6. Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio;

Indi il Consiglio Comunale

Per consentire l'adozione dei provvedimenti di competenza degli Enti interessati entro i termini di scadenza del Bando per l'assegnazione di nuovi contributi finanziari;

DELIBERA altresì

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

